

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di giugno.

In Govone, piazza Roma 1 alle ore 12.00, sono personalmente comparsi i signori:

- Associazione Pro Loco di Canove con sede legale in Govone, via Alcide De Gasperi 24, avente c.f. 90008660046 e P.iva 02440880041, qui legalmente rappresentata da Cantamessa Roberto, nato a Torino il 07-11-1965, residente in Govone, Via A. De Gasperi 45, c.f. CNT RRT 65S07 L219H;
- Associazione Pro Loco di Craviano, con sede legale in Govone, via Craviano 11, avente c.f. e P.iva 02835260049, qui legalmente rappresentata da Malvicino Agostino, nato a Govone il 01-08-1959, residente in Govone, Via Montebertola 7, c.f. MLV GTN 59M01 E118G;
- Associazione Pro Loco di Govone con sede legale in Govone, piazza Roma 1, avente c.f. 90025790040 e P. iva 02463330049, qui rappresentata da Cravanzola Simone, nato ad Alba il 02-09-1981, residente in Govone, Via Craviano 67, c.f. CRV SMN 81P02 A124Q;
- Associazione Pro Loco di San Pietro, con sede legale in Govone, via San Pietro 33, avente c.f. 9008720048 e P.iva 02770170047, qui legalmente rappresentata da Marelli Roberto, nato ad Alba il 26-07-1965, residente in Govone, via San Pietro 19, c.f. MRL RRT 65L26 A124F;
- Associazione Centro di Promozione Culturale "Govone e il Castello", con sede in Govone, piazza Roma 1, avente c.f. 90011920049, qui legalmente rappresentata da Ponchione Ornella, nata a Govone il 22-04-1949, residente in Govone, Via Boetti 7, c.f. PNC RLL 49D62 E118J ;
- Associazione AVIS Govone, con sede legale in Govone, via Boetti 59, avente c.f. e P. iva 90019190041, qui legalmente rappresentata da Agangi Luigi, nato a Pietrastonina il 10-09-1943, residente in Govone, Via R. Sacco 9, c.f. GNG LGU 43P10 G629U;
- Associazione Culturale Generazione, con sede legale in Govone, piazza Vittorio Emanuele II 2, avente c.f. 90040950041 e P.iva 03172380044, qui legalmente rappresentata da Guelfo Pier Paolo, nato a Canelli il 25-08-1980, residente in Govone, Via Molino Gerotte 12, c.f. GLF PPL 80M25 B594W;
- Associazione Volontari Govone AVG, con sede legale in Govone, piazza Roma 1, avente c.f. e P. iva 03271220042, qui legalmente rappresentata da Ruella Giusto, nato a Govone il 20-02-1948, residente in Govone, Via Montaldo 43, c.f. RLL GST 48B20 E118A;
- Biblioteca Civica "Teologo Costantino Dalmasco", con sede legale in Govone, piazza Roma 1, avente c.f. e P.iva 81012640041, qui legalmente rappresentata da Malvicino Giuseppe, nato a Govone il 12-03-1953, residente in Govone, Corso Alfieri 38, c.f. MLV GPP 53C12 E118K;
- Panichella Gastone, nato a Santa Fiora il 28-03-1946, residente in Govone, Via Umberto I 18, c.f. PNC GTN 46C28 I187Y, in qualità di persona fisica.

Detti comparenti, cittadini italiani, aventi i requisiti di legge, convengono e stipulano quanto segue:

## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

Art. 1. - E' costituita un'associazione denominata "GOVONE RESIDENZA SABAUDA", anche siglabile "ASS. GOVONE". L'Associazione ha sede in Govone (CN), Piazza Roma n. 1.

Art. 2. - L'Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed è apartitica; si propone di progettare, promuovere e realizzare iniziative anche economiche finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del Comune ove ha sede, nonché promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura in senso lato, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. Per il conseguimento di questi fini, l'Associazione si propone di:

- a. promuovere, coordinare e gestire corsi d'istruzione, corsi di didattica e di storia, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la storia del Comune ove ha sede l'Associazione;
- b. favorire, organizzare e coordinare manifestazioni turistiche, mostre, conferenze, saggi ed ogni altra forma di spettacolo legato al turismo e alla cultura;
- c. promuovere e favorire la valorizzazione turistica e culturale del territorio comunale ove l'Associazione ha sede;
- d. curare la gestione di locali da adibire alla promozione della cultura e del turismo, previa autorizzazione degli enti preposti;
- e. organizzare manifestazioni e corsi culturali per le scuole, per i cittadini e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera della cultura e del turismo locale;
- f. offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli operatori nel settore della cultura e del turismo;
- g. avviare ricerche di storia locale, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini culturali e turistiche di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
- h. svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura e la promozione del turismo locale ;
- l. curare direttamente e indirettamente l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
- m. valorizzare i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente comunale presso cui ha sede l'associazione;
- n. affiancare il Comune, ove ha sede l'Associazione, nella gestione, promozione e valorizzazione della Residenza Sabauda, Patrimonio dell'Umanità.

L'Associazione potrà svolgere, in via secondaria ma nel rispetto dello scopo istituzionale, attività d'impresa.

Gli eventuali utili derivanti dagli scopi associativi verranno, in accordo con il Comune ove ha sede l'Associazione, completamente destinati alla promozione, valorizzazione, conservazione e restauro del Castello del Comune di Govone (CN), Residenza Sabauda, Patrimonio dell'Umanità.

Art. 3. - L'associazione potrà collaborare con altri enti o associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Art. 4. - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12.2050. Al termine, l'Associazione potrà essere prorogata di un quinquennio e così via, in base a delibera dell'assemblea ordinaria.

Art. 5. - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;

## **Titolo II**

### **Gli associati**

Art. 6. - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e/o le persone giuridiche che abbiano la propria residenza e/o sedi principali e/o secondarie nel Comune ove ha sede l'Associazione e che siano interessate, per la propria professionalità e capacità, inerente al campo della cultura e del turismo, all'attività dell'Associazione stessa.

I soggetti che intendano far parte dell'associazione, dovranno fare richiesta per iscritto al consiglio direttivo dell'Associazione.

La qualifica di socio è acquisita, previa accettazione e verifica dei requisiti, sopra indicati, da parte del consiglio direttivo, nella data in cui sarà notificata per iscritto al soggetto richiedente formale lettera di accettazione della partecipazione alla compagine associativa.

Il consiglio direttivo potrà comunque ammettere nella compagine associativa tutti quei soggetti che richiedano di far parte dell'Associazione e che si siano distinti per la propria attività di studio e/o lavoro nel campo del turismo, della cultura e di ogni altra attività che risulti affine allo scopo associativo.

Art. 7 I soci sono classificabili in due categorie:

- soci ordinari;
- soci onorari.

I soci onorari godono del diritto particolare di voto in assemblea di cui all'art. 10 del presente atto.

Spetta al consiglio direttivo attribuire la qualifica di socio onorario.

Salvo diversa statuizione del consiglio direttivo, i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 8 La durata della qualifica di socio onorario è illimitata. La durata della qualifica di socio ordinario è legata al termine decadenziale del 31.12 di ogni anno e può essere rinnovata.

Art. 9. - Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 10. Hanno diritto di voto gli associati risultanti nell'elenco soci depositato presso la sede dell'Associazione.

Il voto dell'associato ordinario vale in misura unitaria mentre il voto dell'associato onorario vale in misura doppia.

Art. 11. L'associato moroso e comunque non in regola con i versamenti non può partecipare alle decisioni dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria.

### **Titolo III**

#### **L'assemblea degli associati**

Art. 12. – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno due terzi della compagine associativa sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario;
- b. la nomina dei membri del consiglio direttivo, secondo le norme di cui agli artt. 25 e 26 del presente atto costitutivo;
- c. la nomina del revisore;
- d. le modificazioni del presente atto;
- e. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 13. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo non meno di 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, ma comunque atti a dare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 14. - Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun associato non potrà rappresentare altri soci.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di novanta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 15. - L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti, nel caso di parità di voti prevale quello del presidente eletto nella sessione.

Art. 16. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 17. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino almeno due terzi degli associati.

Art. 18. - I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, nonché le norme stabilite agli artt. 25 e 26.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti.

## **Titolo IV**

### **Il consiglio direttivo**

Art. 19. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea degli associati in base alle norme presenti al Titolo V del presente atto, è composto da un numero di amministratori non inferiore a tre e non superiore a cinque, la cui carica è ricoperta a titolo gratuito. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina sono effettuate nell'atto costitutivo in numero di tre. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca di tre quinti, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 20. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio direttivo:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti indicati nel presente atto, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi a norma dell'art. 3;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) esclude i soci non in regola con il versamento delle quote sociali;
- i) farà propri gli indirizzi della Commissione Culturale del Comune ove ha sede l'Associazione.

Art. 21. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno tre consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 22. - Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre amministratori e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 23 - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente e ai suoi vice-presidenti.

Art. 24. - I comparenti convengono di nominare, conferendo loro la rappresentanza dell'associazione,

- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_,  
come presidente del consiglio direttivo;
- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_,  
come vicepresidente del consiglio direttivo;
- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_,  
come consigliere del consiglio direttivo.

I comparenti nominano responsabile unico per quanto riguarda la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro il sig. \_\_\_\_\_, come previsto dai decreti legislativi n. 81 del 9/04/2008 e n. 242 del 19/03/1996 e pertanto ogni atto attinente a tali decreti sarà di competenza del presidente e saranno a suo esclusivo carico eventuali sanzioni amministrative o penali previste dai sopracitati decreti.

Si dà atto che gli amministratori sopra nominati, si ritrovano nelle condizioni di legge per ricoprire la carica conferita e che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità.

Il presidente, il vice presidente e il consigliere nominati in sede di atto costitutivo s'impegnano entro 30 giorni ad espletare la procedura di nomina degli amministratori così come previsto dalle norme del Titolo V e a convocare l'assemblea per la nomina del consiglio direttivo.

## **Titolo V**

### **Procedura di nomina dei membri del consiglio direttivo**

Art. 25 – I membri del consiglio direttivo sono così individuati:

- 3 consiglieri possono essere soci o non soci ma, in entrambi i casi, devono essere individuati dalla Giunta del Comune ove ha sede l'Associazione.
- 1 consigliere può essere socio o non socio ma, in entrambi i casi, deve essere individuato dalla Commissione Culturale del Comune ove ha sede l'Associazione, se presente e costituita. Qualora la Commissione Culturale del Comune ove ha sede l'Associazione non sia costituita, il consigliere può essere individuato dall'assemblea degli associati tra i membri delle associazioni aventi come scopo principale la promozione della cultura e del turismo associate e/o persone fisiche associate;
- 1 consigliere può essere socio o non socio ma, in entrambi i casi, deve essere individuato dall'assemblea degli associati tra gli associati.

Non possono ricoprire carica di consigliere i presidenti delle associazioni associate, salvo quanto disposto all'art. 24 per la nomina dei membri del consiglio direttivo in sede di costituzione dell'Associazione.

Il presidente del consiglio direttivo 3 mesi prima della data di decadenza naturale e/o scioglimento per qualsiasi motivo del consiglio direttivo, dovrà richiedere per iscritto, e comunque con mezzi che diano la prova dell'avvenuta ricezione, alla Giunta Comunale del Comune ove ha sede l'Associazione e alla Commissione Culturale, se presente e costituita, la disponibilità ad individuare e ad indicare delle persone fisiche disponibili a rivestire le cariche di membri del consiglio direttivo dell'Associazione.

Qualora entro 60 giorni dalla prima richiesta di nominativi, come sopra definita, non pervenga alcuna risposta, il presidente dovrà, con le stesse modalità, provvedere a richiedere nuovamente l'individuazione di persone fisiche disponibili a rivestire le cariche di membri del consiglio direttivo dell'Associazione.

Qualora entro la data di decadenza e/o scioglimento per qualsiasi motivo del consiglio direttivo, non pervenga alcuna risposta o pervenga una risposta negativa, l'Associazione incorrerà in una causa di scioglimento e dovrà nominare un liquidatore.

Art. 26 – Il presidente del consiglio direttivo, ottenuto dalla Giunta Comunale del Comune ove ha sede l'Associazione e dalla Commissione Culturale l'elenco di persone fisiche disposte ad essere nominate membri del consiglio direttivo, dovrà, entro 15 giorni e comunque prima della decadenza e/o scioglimento, convocare l'assemblea ordinaria gli associati, affinché nomini i membri del consiglio direttivo scelti esclusivamente tra i nominativi ottenuti a norma degli articoli precedenti.

## **Titolo VI**

### **Esercizi associativi e bilancio dell'Associazione**

Art. 27 - Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2015.

Art. 28 – Il bilancio dell'Associazione è così composto:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- relazione sulla gestione amministrativa e sull'attività svolta dall'Associazione.

Il bilancio dell'Associazione sarà redatto secondo le regole dettate dai principi contabili nazionali e dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

## **Titolo VII**

### **Cause di scioglimento dell'Associazione**

Art. 29 – L'Associazione si scioglie:

- per il decorso del termine di durata dell'Associazione;
- per volontà di tutti gli associati;
- per mancata nomina dei membri del consiglio direttivo secondo le norme contenute agli artt. 25 e 26.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto al Comune ove ha sede l'Associazione.

Govone, li 20/06/2015

Associazione Pro Loco di Canove

---

Associazione Pro Loco di Craviano

---

Associazione Pro Loco di Govone

---

Associazione Pro Loco di San Pietro

---

Associazione Centro di Promozione  
Culturale "Govone e il Castello"

---

Associazione AVIS Govone

---

Associazione Culturale Generazione

---

Associazione Volontari Govone AVG

---

Biblioteca Civica "Teologo Costantino Dalmaso"

---

Panichella Gastone

---